

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 febbraio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2002, n. 1230.

Proclamazione stato di calamità naturale, richiesta stato d'emergenza, con interventi straordinari dello Stato, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi con inizio dal giorno 10 agosto c.a. che hanno colpito vari territori comunali delle province di Viterbo e Roma Pag. 5

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1613.

Legge regionale n. 32 del 20 ottobre 1997: «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente». Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2. Esercizio finanziario 2002, capitolo B24503, disponibilità Euro 965.774,41 Pag. 7

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1624.

Approvazione dei criteri dei contributi per la promozione della pratica sportiva e di iniziative e manifestazioni sportive richiesti ai sensi della legge regionale 51/79, art. 3, lett. c). Anno 2002, capitolo C31503, importo Euro 510.000,00. Pag. 9

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2002, n. 1647.

Proclamazione stato di calamità naturale, richiesta dichiarazione stato d'emergenza, con interventi straordinari dello Stato, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche con trombe d'aria ed eventi alluvionali verificatisi nei mesi settembre, ottobre e novembre c.a. in modo stabile nei giorni 22 settembre, 10 e 11 ottobre e 1° novembre 2002, dei comuni del Lazio ed in modo particolare nel Comune di Roma. Pag. 12

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1661.

Rinnovo della composizione del Comitato per le Pari Opportunità Pag. 14

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1667.

IPAB «Opera Pia dei Bresciani» di Roma. Rinnovo consiglio di amministrazione Pag. 15

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1717.

IPAB «Istituti di S. Maria in Aquiro» (ISMA) di Roma. Modifica dello statuto Pag. 17

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2002, n. 519.

Approvazione accordo di programma per «lo sviluppo dei servizi ambientali culturali e turistici nei Monti Lepini» (pro-

1717 20 310 2002 (9)

Oggetto: Ipab "Istituti di S.Maria in Aquiro" con sede in Roma. Modifica dello statuto.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali

- VISTO la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;
- VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;
- VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"
- VISTA la legge costituzionale n.3/2001;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB "Istituti di S.Maria in Aquiro", approvato con D.G.R.n.1953 del 2 giugno 1998;
- VISTA la nota prot.n.2269 del 30 luglio 2002 con cui il commissario dell'ente, nominato con D.G.R. n.1628 del 30 ottobre 2001 e confermato nell'incarico con D.G.R. n.528 del 26 aprile 2002, ha trasmesso la delibera commissariale n.172 del 25.7.2002 con cui propone la modifica dell'art.2 e dell'art.6 del vigente statuto dell'ente;
- VISTA la nota prot.82772 del 13 settembre 2002 con cui la Direzione Regionale Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza ha richiesto al Consiglio Comunale di Roma il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890;
- RILEVATO anche da quanto comunicato dal commissario dell'ente con nota prot.n.3143 del 14 novembre 2002, che il Consiglio del Comune di Roma non ha emesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della richiesta il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890 e che, pertanto, lo stesso deve considerarsi assenziente;
- RITENUTO che la proposta del commissario può essere accolta per quanto riguarda la modifica dell'art.2 dello statuto limitatamente alla parte che prevede l'aggiunta dei seguenti punti:
 "L'ente, inoltre, compatibilmente con le finalità principali, si prefigge di:
 f) promuovere e partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione nei settori socio-assistenziali in cui l'ente espleta attività indicata ai punti precedenti;
 g) curare, attraverso specifici e mirati interventi, la formazione e l'aggiornamento permanente degli operatori dei settori socio-



1717 20 DIC. 2002

assistenziali in cui l'ente espleta la propria attività",
in quanto tali attività sono strettamente connesse con le finalità
fondamentali dell'istituzione ed il relativo svolgimento consentirà
all'istituzione di attuare le potenzialità in campo socio-
assistenziale date dall'ingente patrimonio.



che la proposta del commissario relativa alla sostituzione dell'art.6
dello statuto con il seguente testo:

"Art.6- L'Ipab "Istituti di S.Maria in Aquiro" (ISMA) è amministrata
da un consiglio di amministrazione composto di tre membri compreso il
Presidente.

Tutti i componenti sono nominati dalla Giunta Regionale del Lazio: il
Presidente viene designato direttamente dal Presidente della Giunta
Regionale, mentre gli altri due membri sono designati rispettivamente
uno dalla Provincia di Roma ed uno dal Comune di Roma.

Tanto il Presidente, quanto i consiglieri durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati una sola volta, senza
interruzioni",

può essere accolta in quanto l'inserimento delle II.PP.A.B. a
carattere socio-assistenziale nel sistema integrato di interventi e
servizi sociali rende opportuno che tutti gli enti territoriali
aventi competenza in materia di programmazione ed organizzazione del
sistema medesimo concorrano, mediante propri rappresentanti, alla più
efficace conduzione dell'ente.

ACC' UNA N. 11.74 :

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni sopraindicate, gli articoli 2 e 6 del vigente
statuto organico dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
denominata "Istituti di S.Maria in Aquiro" (ISMA), con sede in Roma;

di approvare conseguentemente il nuovo statuto dell'Ipab "Istituti di S.Maria in
Aquiro" (ISMA), con sede in Roma, nella stesura di cui all'allegato "A", che
forma parte integrante del presente atto;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



17 DIC 2002



**STATUTO ORGANICO
DEGLI ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO**

**CAPO I
ORIGINE-SEDE-SCOPI-REDDITI**

ART.1

L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, denominata "Istituti di S. Maria in Aquiro", in breve contraddistinta dall'acronimo "ISMA", ha sede nella città di Roma, e trae la sua origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie ed Eredità raggruppate, di cui allo statuto organico degli "Ospizi di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati" approvato con R.D. 30 marzo 1936:

1) Ospizio degli Orfani di S. Maria in Aquiro, che trae la sua origine dalla Bolla 6 febbraio 1540 del Pontefice Paolo III e dalla Bolla "Altitudo Divinae Providentiae" del 6 febbraio 1541;

2) Ospizio dei SS. Quattro Coronati, che pure trae origine dalle due Bolle Pontificie suddette e che fu successivamente fuso con il Conservatorio della Divina Provvidenza e S. Pasquale Baylon, fondato dal sacerdote D. Francesco Paparetti e dai chirografi dei Pontefici Clemente X del 5 marzo 1674 e Innocenzo XI del 1676;

3) Conservatorio Pio al Gianicolo, fondato dal Papa Pio VII con chirografo del 1775, e Conservatorio delle Pericolanti, fondato dallo stesso Pontefice con chirografo dell'aprile 1792, che furono successivamente fusi nel Conservatorio della Speranza;

4) Opera Pia Agostini, fondata da Giovanni Battista Agostini con suo testamento 25 novembre 1876;

5) Eredità: Stefano Ugolini, Stefano Landot, Camillo Cometti, Ignazio Giannini, Giovanni Bellomo; ed inoltre

6) Pio Istituto Rivaldi, fondato in Roma nel 1650 per impulso di carità privata e dotato successivamente del cospicuo patrimonio di mons. Ascanio Rivaldi, giusta testamento del 12 febbraio 1655 e di altri legati minori di benefattori, di cui allo statuto organico approvato con R.D. del 4 giugno 1925.

Contestualmente vennero devoluti a favore dell'IPAB i patrimoni delle Eredità "Anna Giannini" e "Fontia".

L'ISMA assume quale proprio simbolo l'antica effigie, raffigurante un'aquila reale sovrapposta ad una croce su campo tondo, che ha contraddistinto la chiesa che dà nome agli Istituti.

ART.2

Gli "Istituti di S. Maria in Aquiro" (ISMA) - tenute presenti sia le originarie disposizioni statutarie delle suddette Opere Pie ed Eredità, che gli atti istitutivi di fusione approvati con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n.1332 del 7 maggio 1975 e le successive modifiche ed integrazioni - si prefiggono i seguenti scopi:

a) ospitare ed assistere orfani di minore età, momentaneamente sprovvisti di quanto necessita loro per lo svolgimento o il completamento di qualsivoglia ordine di studio e/o di formazione, al fine di avviarli - ove possibile - ad un'arte, un mestiere o una professione;

b) ospitare ed assistere minori, disagiati o meritevoli, garantendo il sussidio e l'assistenza necessari a conseguire adeguata formazione al lavoro e/o istruzione scolastica;

c) favorire l'istituzione di "comunità" che possano ricreare nel minore l'ambiente tipico della famiglia e/o fornire un sostegno economico direttamente alle famiglie che vertono in condizioni di acclarata povertà, per consentire ai minori, la formazione e/o l'istruzione necessarie a garantire il loro inserimento nella società;

d) erogare borse di studio per i giovani di cui alle lettere precedenti, che si siano dimostrati particolarmente meritevoli al fine di offrire loro un aiuto per il proseguimento degli studi universitari e/o di specializzazione;

e) ospitare ed assistere persone anziane, mediante l'attuazione di servizi aperti e/o residenziali.

L'ente, inoltre, compatibilmente con le finalità principali, si prefigge di:

f) promuovere e partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione nei settori socio-assistenziali in cui l'ente espleta l'attività indicata ai punti precedenti;

g) curare, attraverso specifici e mirati interventi, la formazione e l'aggiornamento permanente degli operatori dei settori socio-assistenziali in cui l'ente espleta la propria attività;

ART.3

Qualora venga accertato che siano venute meno o non sussistano le condizioni che legittimavano le prestazioni di cui all'art. 2 che precede, il Consiglio di Amministrazione riesamina il caso e valuta l'opportunità di revocare, o meno, i benefici, informandone il Servizio di Assistenza Sociale.

ART.4

I mezzi con cui gli "Istituti di S. Maria in Aquiro" (ISMA) provvedono agli scopi istituzionali consistono nelle rendite provenienti da fondi urbani, censi, canoni, da titoli di Stato per un ammontare patrimoniale netto rivalutata alla data del 31 dicembre 1995 in complessive £. 80.576.275.348.

Concorreranno inoltre al perseguimento dei fini istituzionali gli eventuali ulteriori lasciti, oblazioni e contribuzioni a fondo perduto, a qualsiasi titolo pervenuti.

ART.5

L'ipab "Istituti di S. Maria in Aquiro" (ISMA) è gravata da un onere speciale di culto verso la chiesa parrocchiale di S. Maria in Aquiro per un importo annuo convenzionale di volta in volta concordato tra l'Ordine religioso preposto a tale chiesa e il Consiglio di Amministrazione.

CAPO II AMMINISTRAZIONE

ART.6

L'ipab "Istituti di S. Maria in Aquiro" (ISMA) è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri compreso il Presidente.

Tutti i componenti sono nominati dalla Giunta Regionale del Lazio: il Presidente viene designato direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, mentre gli altri due membri sono designati rispettivamente uno dalla Provincia di Roma ed uno dal Comune di Roma.

Tanto il Presidente, quanto i consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta, senza interruzioni.

ART.7

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e comunica alla Regione Lazio l'avvenuta nomina.

ART.8

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa delle autorità regionali.

ART.9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni due mesi almeno, e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'art.6 del R.D. 30 dicembre 1923, n.2841, e dell'art.1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n.257; le altre ogni volta che lo richiedano i bisogni dell'Amministrazione sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio, sia per invito delle autorità regionali.

ART.10

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che la compongono e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti su richiesta espressa di un componente.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art.15 della legge 17 luglio 1890, n.6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ART. 11

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario Generale e firmati da tutti i membri che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART.12

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell' Ente, mediante l'adozione dei programmi e delle direttive generali, e ne controlla l'attuazione.

In particolare il Consiglio ha competenza, a titolo esemplificativo e non limitativo, nei seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i regolamenti;
- b) i bilanci (annuali e pluriennali), le relative variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni con gli enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese la contrazione di mutui e l'assunzione di spese che impegnino il bilancio per uno o più esercizi;
- f) gli acquisti, le permuta, le alienazioni, i contratti di locazione e di comodato;
- g) la stipulazione dei contratti in base alla deliberazione che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell'art.56 della legge 8.6.1990 n.142;
- h) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'ISMA presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel settore dell'assistenza pubblica;
- i) il conferimento di incarichi;
- l) l'adozione di procedure disciplinari, le assunzioni e/o i licenziamenti, previa istruzione a cura del Segretario Generale;
- m) l'istituzione di apposite commissioni consultive, fissandone competenze e compiti;
- n) le attività di cui all'art. 2 dello Statuto.

ART.13

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Egli in particolare, a titolo esemplificativo, ma non limitativo:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ISMA e cura i rapporti con gli enti e le altre autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione e ne regola i lavori;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altro soggetto operante nel settore dell'assistenza sociale;
- f) formula proposte nelle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- g) assume, con ordinanza in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- h) assegna a ciascun membro del Consiglio la trattazione di singoli reperti ed affari;
- i) rilascia procura e mandati per la rappresentanza in giudizio e la difesa dell'ISMA, nonchè procure speciali per singoli e specifici atti;
- l) firma gli atti ed i contratti;
- m) firma i mandati di pagamento (che devono essere muniti anche della firma del consigliere che è incaricato dei servizi di finanza, nonchè di quelle del Segretario Generale e del Ragioniere Capo).

ART.14

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ai lavori delle altre commissioni, con le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Sovrintende allo svolgimento dell'attività gestionale dell'Ente, coordinando a tal fine le attività dei responsabili di area.

Attende, di concerto con il Presidente, alla ordinaria amministrazione secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

Adotta gli atti di competenza previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Gode di autonomia gestionale ed assume la responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura, nella gestione delle risorse assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

ART.15

La pianta organica, i modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, secondo i criteri adottati dal presente statuto in coerenza con la normativa vigente, sono fissati nel regolamento organico.

ART.16

Il servizio di tesoreria e di cassa è gestito dall'Istituto bancario autorizzato a cui il Consiglio di Amministrazione lo affiderà con regolare dettagliato atto disciplinare previa stipula di apposito contratto debitamente approvato dall'autorità tutoria, in base al quale potrà essere previsto un compenso non superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

ART.17

L'ISMA in ossequio ai principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa, e nei termini e modi previsti dall'apposito regolamento che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad emanare, garantisce l'accesso - ai fini conoscitivi - degli interessati che ne facciano domanda agli atti e ai provvedimenti e favorisce, mediante apposita comunicazione, la partecipazione ai procedimenti degli interessati.

A tali fini nel detto regolamento verrà individuato un responsabile del procedimento e verranno determinati i termini di svolgimento dell'azione amministrativa nei modi e nei tempi stabiliti.

ART.18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità mensile a titolo di rimborso forfettario, determinata anno per anno dal medesimo organo secondo la disponibilità economica dell'Ente.

CAPO III NORME PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA

ART.19

In relazione a quanto previsto nell'art.2 i beneficiari ed assistiti dell'ISMA, devono essere nati o residenti nella Regione Lazio. Possono essere inoltre assistiti soggetti non di nazionalità italiana purchè stabilmente domiciliati nella Regione Lazio.

ART.20

Per le ammissioni agli interventi di assistenza c/o ai benefici valgono i titoli preferenziali stabiliti dalla legge.

ART.21

I criteri di trattamento degli assistiti sono contenuti in apposito regolamento emanato a cura del Consiglio di Amministrazione.

ART.22

Per le materie non contemplate nel presente statuto, che sostituisce quello istitutivo di fusione, di cui all'art. 2 che precede, approvato con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 1332 del 7 maggio 1975 e successive modifiche ed integrazioni, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza.

